

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

RICORSO

per

I Sigg.ri:

- Benedetti Francesca, nata a Pavullo nel Frignano il 02.07.1983, residente in Lama Mocogno, via Vittorio Veneto n. 14, c.f: BNDFNC83L42G393H;
- Berrettoni Moira, nata a Foligno il 07.01.1976, residente in Foligno, via della Rotta n. 1, c.f: BRRMRO76A47D653E;
- Buonaiuto Luigi, nato a Sarno il 09.05.1979, residente in Sarno, via prol/to Matteotti, Parco delle Rose n. A/4, c.f: BNTLGU79E09I438M;
- - Cassese Maria, nata a Mesagne il 27.09.1982, residente in Villa Castelli, via Ceglie n. 75, c.f: CSSMRA82P67F152N;
- Chianetta Giovanna, nata ad Agrigento il 26.09.1981, residente in Agrigento, viale Monserrato n. 17, c.f: GHNGNN81P66A089P;
- Chianetta Giuseppina, nata ad Agrigento il 30.03.1979, residente in Agrigento, viale Monserrato n. 17, c.f:CHNGPP79C70A089V;
- Ciarapica Giovanna, nata a Passignano S.T. il 24.06.1960, residente in Castel Rigone, via dei Fiori n. 3 , c.f: CRPGNN60H64G359V;
- Cistaro Angela, nata a Mesoraca il 03.11.1979, residente in Mesoraca, via Reazio n. 47, c.f: CSTNGL79S43F157W;
- Crispino , nata a S. Maria C. V. il 01.09.1978, residente in San Marcellino, via de Paola n. 8, c.f: CRSCML78P41I234S;
- Durante Mariavincenza, nata a Larino il 02.03.1982, residente in Termoli, traversa di via dei Pruni n. 26, c.f: DRNMVN82C42E456R;
- Fabrizi Anna Maria, nata a Terni il 17.10.1966, residente in Orvieto, loc. Prodo n. 43, c.f: FBRNMR66R57L117U;
- Ferrara Maria Grazia Lucia, nata a Partinico il 02.08.1982, residente in Palermo, via Selinunte n. 9, c.f: FRRMGR82M42G348K;
- Grillea Michelangelo, nato a Rosarno il 21.03.1951, residente in Gallarate, via Cavallotti n. 9, c.f: GRLMHL51C21H558L;
- Leone Claudia, nata a Torino il 13.10.1964, residente in Torino, corso Ferrucci n. 4, c.f: LNECLD64R53L219I;
- Lipari Carmelo Domenico, nato a San Teodoro il 27.10.1964, residente in San Teodoro, via degli Angeli n. 55, c.f: LPRCML64R27I328K;
- Lo Forte Serena, nata a Terni il 07.08.1977, residente in Terni, via Gibilrossa n. 12, c.f: LFRSRN77M47L117S;
- Lucantoni Laura, nata a Terni il 19.12.1976, residente in Terni, via Campofregoso n. 70, c.f: LCNLRA76T59L117H;
- Mazza Elena, nata a Milano il 11.07.1983, residente in Milano, via C. Farini n. 53, c.f: MZZLNE83L51F205Z;-
- Pardo Alessandra, nata a Caltanissetta il 12.04.1980, residente in Rho, via Capuana n. 50, c.f: PRDLSN80D52B429C;
- Ruggiero Gabriella, nata a Torre del Greco il 27.10.1975, residente in Narni, via Montelepre n. 92, c.f: RGGGRL75R67L259T;
- Santagada Teresa, nata a Massafra il 07.05.1973, residente in Cassano all'Ionio, via Plutarco s.n.c., c.f: SNTTRS73E47F027D;
- Pezzettoni Claudia, nata a Terni il 08.07.1973, residente in Amelia, strada del Seminario n. 1, c.f: PZZCLD73L48L117G

AVV.ANTONIO DE ANGELIS

Via della Caserma n.5 - 05100 TERNI
tel.0744/432631 - fax 0744/434311
Via della Cupa n. 7 - 06123 PERUGIA
tel. 075/5731874 - fax 075/5093973
E-MAIL: avv.antoniodeangelis@gmail.com

- Scalabrino Elisabetta, nata a Erice il 19.07.1979, residente in Belpasso, via Prima Traversa n. 2D, c.f.SCLLBT79L59D423V;
- Scarfone Alessia, nata a Catanzaro il 10.01.1976, residente in Catanzaro, Via Caprera n. 11, c.f: SCRLSS76A50C352I;
- Schipani Antonella, nata a Catanzaro il 13.06.1973, residente in Mesoraca, via Nazionale n. 58, c.f: SCHNNL73H53C352N;
- Schipani Luigina, nata a Mesoraca il 08.02.1979, residente in Mesoraca, via A. De Gasperi n. 4, c.f: SCHLGN79B48F157I;
- Tirrito Tiziana, nata a S. Stefano Quisquina il 01.07.1980, residente in Castronovo di Sicilia, via Cretai n. 48, c.f: TRRTZN80L41I356A;
- Tramuta Barbara, nata a Palermo il 16.01.1974, residente in Palermo, via Paolo Amato n. 38, c.f: TRMBBR74A56G273E;
- Ulgiati Anna Maria Grazia, nata a Sezze il 01.11.1973, residente in Sezze, via Rossini n. 23, c.f: LGTNMR73S41I712J;

*

- Antonini Elena, nata a Terni il 09.01.1975, residente in Amelia, via strada del Fondo 1/D n. 14, c.f: NTNLNE75A49L117P;
- Barcherini Silvia, nata a Terni il 06.10.1977, residente in Giove, via Amerina n. 30A, c.f: BRCSLV77R46L117P;
 - Battaglini Serena, nata a Sarteano il 04.04.1975, residente in Orvieto, via Clitunno n. 20, c.f: BTTSRN75D44I445S;
 - Campili Valentina, nata a Terni il 19.07.1983, residente in Terni, via F. Coen n. 9, c.f: CMPVNT83L59L117F;
 - Cittadini Anna, nata a Terni il 28.11.1966, residente in Stroncone, fraz. Finocchieto n. 53A, c.f: CTTNNA66S68L117C;
 - Crucini Francesca, nata a Terni il 26.03.1974, residente in Terni, via Pratesi n. 33 c.f: CRCFNC74C66L117A;
 - Di Mattia Cinzia, nata a Terni il 25.11.1967, residente in Narni, via Aspromonte vicolo VI n. 6, c.f: DMTCNZ67S65L117G;
 - Fabris Simona, nata a Terni il 21.07.1969, residente in Terni, via Vannucci n. 4, c.f: FBRSMN69L61L117E;
 - Freddi Barbara, nata a Terni il 04.04.1978, residente in Terni, viale Trieste n. 3, c.f: FRDBBR78D44L117Z;
 - Galli Manola, nata a Terni il 04.09.1973, residente in Terni, via Fratini n. 9, c.f: GLLMNL73P44L117I;
 - Ippoliti Marta, nata a Terni il 03.11.1967, residente in Amelia, via Carlo Alberto n. 37 c.f: PPLMRT67S43L117F;
 - Lipparoni Chiara, nata a Terni il 24.01.1981, residente in Terni, via delle Terre Arnolfe n. 34 c.f: LPPCHR81A64L117T;
 - Marconi Livia, nata a Terni il 20.09.1983, residente in Terni, strada Santa Maria Maddalena n. 60/M, c.f: MRCLVI83P60L117A;
 - Nania Maria Rosa, nata a Palermo il 24.01.1970, residente in Terni, strada della Civitella n. 99, c.f: NNAMRS70A64G273A;
 - Papa Fabiola, nata a Montecastrilli il 20.01.0979, residente in Montecastrilli, voc. Annuciola n. 52/A, c.f: PPAFBL79A60F457B;
 - Petagna Pamela, nata a Napoli il 30.12.1976, residente in Terni, strada Fontana della Mandorla n.86, c.f: PTGPML76T70F839S;
 - Pezzettoni Claudia, nata a Terni il 08.07.1973, residente in Amelia, strada del Seminario n. 1, c.f: PZZCLD73L48L117G;
 - Piscini Maria Cristina, nata a Foligno il 29.04.1972, residente in Acqualoreto, loc. Fosello, c.f: PSCMCR72D69D653N;
 - Riccetti Elena, nata a Terni il 17.08.1983, residente in Terni, via Nicola Antonelli n. 38, c.f: RCCLNE83M57L117L;

AVV.ANTONIO DE ANGELIS

Via della Caserma n.5 - 05100 TERNI
tel.0744/432631 - fax 0744/434311
Via della Cupa n. 7 - 06123 PERUGIA
tel. 075/5731874 - fax 075/5093973
E-MAIL: avv.antoniodeangelis@gmail.com

- Santarelli Michela, nata a Viterbo il 11.09.1979, residente in Attigliano, via Cavour n. 11, c.f: SNTMHL79P51M082J;
- Testasecca Agnese, nata a Terni il 28.08.1976, residente in Terni, via del Rivo n. 20/A, c.f: TSTGNS76M68L117D;
- Testasecca Alessia, nata a Terni il 22.09.1982, residente in Terni, via F. Coen n. 15, c.f: TSTLSS82P62L117V;
- Urbani Annarita, nata a Spoleto il 26.07.1972, residente in Scheggino, strada di Scheggino n. 2, c.f: RBNNRT72L66I921O;

tutti rappresentati e difesi, giuste procure estese in calce all'originale del presente atto dall'Avv. Antonio De Angelis (c.f: DNGNTN81C02L117E, pec: antonio.deangelis@ordineavvocatiterni.it.) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Terni, via della Caserma n.5. L'Avv. De Angelis dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni a mezzo pec al seguente indirizzo: antonio.deangelis@ordineavvocatiterni.it.

contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.

nonché contro

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, in persona del legale rappresentante p.t.;

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante p.t.;

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante p.t.;

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del legale rappresentante p.t.;

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentante p.t.;

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona del legale rappresentante p.t.;

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t.;

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona del legale rappresentante p.t.;

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del legale rappresentante p.t.;

e nei confronti

della Signora Monica Leopoldi, residente in Terni, via Vollusiano n.1

della Signora Emanuela Argenti, residente in Terni, Strada di Volghe n.18

per l'annullamento,

previa concessione di idonea misura cautelare,

anche inaudita altera parte

1)del Decreto Ministeriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.495 del 22.6.2016, nella parte in cui non prevede il riconoscimento del diritto, per i soggetti abilitati con

diploma magistrale conseguito l'a.s. 2001/02, ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento a partire dall'a.s. 2016/17.

2) del Decreto Ministeriale del Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca n.496 del 22.6.2016, nella parte in cui non prevede la possibilità di partecipare alla procedura di assunzione di cui alla Legge n.89 del 2016 ai soggetti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s.2001/02.

3) ogni altro atto allo stesso presupposto, conseguente e/o comunque connesso, inclusi, per quanto occorrer possa:

a) il D.M. del MIUR n. 235 del 2014, nella parte in cui non prevede il riconoscimento del diritto, per i soggetti abilitati con diploma magistrale conseguito l'a.s. 2001/02, ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento;

b) il D.M. del MIUR n. 325 del 2015, nella parte in cui non prevede il riconoscimento del diritto, per i soggetti abilitati con diploma magistrale conseguito l'a.s. 2001/02, ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento;

FATTO

Gli odierni ricorrenti sono tutti docenti di scuola primaria e dell'infanzia, iscritti nella graduatorie d'istituto di II fascia , che hanno conseguito il diploma magistrale prima dell'a.a. 2001/2002.

In particolare:

- la sig.ra Benedetti Francesca ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 2001/02;
- la sig.ra Berrettoni Moira ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 1994/95;
- il sig. Buonaiuto Luigi ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 1996/97;
- la sig.ra Chianetta Giovanna ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s.1998/99;
- la sig.ra Chianetta Giuseppina ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 1998/99;
- la sig.ra Ciarapica Giovanna ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 1977/78;
- la sig.ra Cistaro Angela ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 1998/99;
- la sig.ra Crispino Carmela ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 1999/00;
- la sig.ra Durante Mariavincenza ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 1999/00;
- la sig.ra Fabrizi Anna Maria ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s.1983/84;
- la sig.ra Ferrara Maria Grazia Lucia ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 2001/02;
- il sig. Grillea Michelangelo ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 1970/71;
- la sig.ra Leone Claudia ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 1981/82;
- il sig. Lipari Carmelo Domenico ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 1981/82;

AVV.ANTONIO DE ANGELIS

Via della Caserma n.5 - 05100 TERNI

tel.0744/432631 - fax 0744/434311

Via della Cupa n. 7 - 06123 PERUGIA

tel. 075/5731874 - fax 075/5093973

E-MAIL: avv.antoniodeangelis@gmail.com

- la sig.ra Lo Forte Serena ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s.1994/95;
- la sig.ra Lucantoni Laura ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 1993/94;
- la sig.ra Pardo Alessandra ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 2001/02;
- la sig.ra Ruggiero Gabriella ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 1993/94;
- la sig.ra Santagada Teresa ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 1991/92;
- la sig.ra Scalabrino Elisabetta ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 1996/97;
- la sig.ra Scarfone Alesia ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s.1993/94;
- la sig.ra Schipani Antonella ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 1990/91;
- la sig.ra Schipani Luigina ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 1998/99;
- la sig.ra Tirrito Tiziana ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 1999/00;
- la sig.ra Tramuta Barbara ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 1990/91;
- la sig.ra Ulgiati Anna Maria Grazia ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 1991/92;
- la sig.ra Antonini Elena ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 1992/93;
- la sig.ra Barcherini Silvia ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s.1995/96;
- la sig.ra Battaglini Serena ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 1993/94;
- la sig.ra Campili Valentina ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 2001/02;
- la sig.ra Cittadini Anna ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 1983/84;
- la sig.ra Crucini Francesca ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 1992/93;
- la sig.ra Di Mattia Cinzia ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s.1985/86;
- la sig.ra Fabris Simona ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 1987/88;
- la sig.ra Freddi Barbara ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 1996/97;
- la sig.ra Galli Manola ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 1991/92;
- la sig.ra Hess Manola ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s.1984/85;
- la sig.ra Ippoliti Marta ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 1987/88;
- la sig.ra Lipparoni Chiara ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 2000/01;
- la sig.ra Marconi Livia ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 2001/02;
- la sig.ra Nania Maria Rosa ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 1993/94;
- la sig.ra Papa Fabiola ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 1998/99;
- la sig.ra Petagna Pamela ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 1993/94;
- la sig.ra Pezzettoni Claudia ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 1991/92;
- la sig.ra Piscini Maria Cristina ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 1989/90;
- la sig.ra Riccetti Elena ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 2001/02;

- la sig.ra Santarelli Michela ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 1996/97;
- la sig.ra Testasecca Agnese ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 1994/95;
- la sig.ra Testasecca Alessia ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 2000/01;
- la sig.ra Urbani Annarita ha conseguito il diploma Magistrale nell' a.s. 1990/91;

Si fa rilevare fin d'ora che, per molti decenni, il conseguimento del diploma magistrale è stato considerato il titolo idoneo a conseguire l'abilitazione all'insegnamento presso la scuola per l'infanzia e la scuola primaria. In considerazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 605, lett. e della legge n. 296 del 2006, che ha trasformato le precedenti graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, ai docenti in possesso del diploma magistrale non è stato consentito l'ingresso nelle graduatorie ad esaurimento, costringendoli alla mera inclusione nelle graduatorie di circolo di III fascia.

In altri termini, la suindicata disposizione normativa ha "condannato" i soggetti in possesso di un diploma magistrale, conseguito prima dell'anno scolastico 2001/2002 al precariato a vita, potendo aspirare tutt'al più ad incarichi annuali e/o supplenze temporanee.

Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nella storica adunanza di sezione del 5 giugno 2013 (parere n. 3813) ha però confermato il valore abilitante del diploma magistrale, riaccendendo così la speranza di migliaia di docenti di poter essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e poter così aspirare alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato. Nonostante ciò, il Ministero dell'Istruzione, nel Decreto Ministeriale n. 235 del 1 aprile 2014, pubblicato in data 9 aprile 2014, con il quale ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, non ha consentito l'inserimento nelle stesse dei soggetti in possesso del diploma magistrale conseguito prima dell'anno scolastico 2001/2002.

Sul punto, si fa rilevare che soltanto pochi mesi prima (il 26.2.2014) è stato stipulato il contratto collettivo nazionale integrativo mobilità scuola che, all'art. 3 (nota 1), dispone testualmente che: *"Conservano valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al termine di corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001/02, ai sensi del D.M. 10/3/1997"*.

Successivamente, numerose altre sentenze del Consiglio di Stato hanno definitivamente accertato il diritto dei soggetti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento

Nonostante ciò, Il DM del MIUR n. 235 del 1 aprile 2014 di aggiornamento delle GAE non ha recepito le suindicate sentenze, omettendo di inserire nelle GAE i soggetti che si trovano nella

medesima posizione giuridica degli odierni ricorrenti.

Del tutto inopinatamente, anche la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (c.d. riforma della “buona scuola”) non ha in alcun modo tenuto conto dei soggetti in possesso di diploma magistrale conseguito prima dell’a.s. 2001/02 al fine di consentire il loro inserimento nel piano straordinario di assunzioni che, per l’a.s. 2015/16, ha consentito 102.734 assunzioni a tempo indeterminato di personale docente.

Stessa cosa è avvenuta per i recenti DD.MM. del Miur nn. 495 e 496 del 22 giugno 2016.

In particolare il D.M. n.495, nel disporre la riapertura delle graduatorie ad esaurimento per alcune categorie di abilitati, ha del tutto omesso di considerare i soggetti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02.

Il D.M. n. 496 del 2016, nel prevedere la possibilità di partecipare alla procedura di assunzione di cui alla Legge n.89 del 2016 a particolari categorie di docenti, ha del tutto ignorato i soggetti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s.2001/02.

I DD.MM. del Miur nn. 495 e 496 del 22 giugno 2016, nonché tutti gli atti agli stessi presupposti, conseguenti e/o comunque connessi (inclusi, per quanto occorrer possa, il DM del MIUR n. 235 del 2014 e il D.M. del MIUR n.325 del 2015) risultano illegittimi nonché lesivi della posizione giuridica ed economica degli odierni ricorrenti, che pertanto li impugnano, chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare, anche inaudita altera parte, per le seguenti ragioni di

DIRITTO

In via preliminare

La scrivente difesa non ignora quanto contenuto nell’art. 1, comma 605, lett. e della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui, prevedendo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, ha escluso la possibilità di nuovi inserimenti nelle stesse.

Tuttavia, non può non essere rilevato che, dal 2007 ad oggi, si è assistito a numerosi nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento sia mediante interventi normativi che giurisprudenziali.

In particolare:

- L’art. 5 bis, D.L. 137/2008¹, convertito in L. 169/2008, secondo cui avrebbero potuto

¹ **l’art. 5 bis D.L. 137/2008**, convertito in L. 169/2008, sancisce che “*nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell’anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti. 2.*”

isciversi nelle graduatorie con riserva coloro che erano iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria;

- L'art. 14, comma 2 ter, L. 14/2012², con il quale è stato sancito che, limitatamente ai docenti che avevano conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria negli Anni Accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, era istituita una fascia aggiuntiva alle Graduatorie ad Esaurimento.
- Il D.M. 42 dell'8 aprile 2009 del MIUR relativo all'integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011 con il quale, tra l'altro, ai docenti già iscritti in graduatoria, è stato consentito, oltre ad aggiornare la propria posizione nella provincia di appartenenza, di scegliere ulteriori tre sedi provinciali, ove collocarsi in coda ai docenti già iscritti in graduatoria nel precedente biennio, con il punteggio e tutte le altre situazioni personali acquisiti nella provincia di appartenenza.
- La nota Giurisprudenza, sia amministrativa che del Giudice del Lavoro, che ha di fatto consentito ai soggetti di cui al D.M. 42 del 2009 di collocarsi non in coda ma a pettine nelle ulteriori tre graduatorie provinciali.
- Il D.M. del MIUR n. 572 del 2013 ha disposto una riapertura straordinaria delle GAE per due categorie di soggetti: coloro che hanno conseguito una abilitazione all'estero e i c.d. congelati SSIS.

Alla luce di quanto sopra esposto, ad oggi risulta quantomeno improprio fare riferimento alle Graduatorie ad Esaurimento come a graduatorie chiuse e dunque non suscettibili di essere riaperte.

Ne consegue che, la domanda contenuta nel presente ricorso di inserimento nelle Graduatorie ad

Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione. 3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva e' sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria e' disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti".

² L'art. 14, comma 2 ter, L. 14/2012 sancisce invece che "Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonche' i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, e' istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013".

Esaurimento appare del tutto legittima e conforme alle disposizioni normative e giurisprudenziali in materia.

I- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 605, lett c della legge n. 296 del 2006. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 4, 35, 36 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Illogicità ed irragionevolezza. Contraddittorietà.

La decisione del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, contenuta nel D.D.G. n. 767 del 17.7.2015, si pone in primo luogo in palese contrasto con il comma 605 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 2006, nella parte in cui, alla lettera c, dispone testualmente che: *“Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:*

(...)

c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 30.000 unità. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.

Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione”.

Nel caso di specie, il Ministero dell’Istruzione ha erroneamente interpretato la suindicata disposizione normativa, non inserendo il diploma magistrale tra i titoli abilitanti, e dunque idonei a conseguire l’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento.

Dopo anni di attesa, finalmente il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nella adunanza di sezione del 5 giugno 2013, ha dichiarato l’illegittimità del D.M. n. 62 del 2011 (precedente decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento), nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l’anno 2001/2002 la c.d. Abilitazione Magistrale.

In particolare, il Consiglio di Stato, nel suindicato pronunciamento, ha affermato che: *“La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quadriennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali dell’istituto magistrale dovevano considerarsi abilitanti secondo l’art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297.*

Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall’art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell’ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l’anno scolastico 2001-2002.”.

In pratica, il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diploma magistrale come un titolo di per sé abilitante, e dunque idoneo ad aspirare all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e alla conseguente stipulazione di contratti a tempo indeterminato.

Dello stesso tenore la recente sentenza del TAR Piemonte Torino, Sez. II, sent n. 110 del 18.1.2014,

nella quale è stato stabilito che: l'art. 15, settimo comma, del D.P.R. n. 323 del 1998 stabilisce in via transitoria che *“I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”*.

La previsione di una preferenza, nella forma della automatica anteposizione in graduatoria, per i candidati laureati ovvero in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia conseguita mediante concorso, risulta immediatamente lesiva e finisce, di fatto, per estromettere dagli incarichi di insegnamento soggetti quali le odierne ricorrenti, che hanno conseguito il diploma abilitante ed hanno iniziato l'attività di insegnamento in un periodo nel quale non era richiesto altro titolo per l'accesso alle selezioni.

Tanto configura un'ingiustificata ed immotivata disparità di trattamento, tenuto conto del fatto che l'amministrazione ha, da un lato, ammesso alla selezione i candidati in possesso del solo diploma conseguito prima dell'anno scolastico 2001/2002 ma, dall'altro, ha introdotto nell'avviso pubblico una clausola che finirebbe per relegare irrimediabilmente costoro in una posizione di sovrannumero, senza tener conto dell'anzianità di servizio e di tutti gli altri titoli curricolari.”

La vicenda giuridica relativa al valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 è stata rimessa alla Adunanza Plenaria dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n.364 del 29 gennaio 2016.

Alla luce del quadro normativo sopraindicato, emerge dunque con evidenza l'illegittimità dei DD.MM. impugnati, nella parte in cui ignorano totalmente i soggetti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02.

Di qui l'illegittimità del provvedimento impugnato sotto un primo cogente profilo.

II- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53 del R.D. del 6 maggio 1923 n. 1954. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 197 del D.L. n. 297 del 1994. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. 10 marzo 1997. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 comma 7 del D.P.R. n. 323 del 1998. Violazione e/o falsa applicazione del DDG n. 82 del 24 settembre 2012.

L'art. 53 del R.D. del 6 maggio 1923 n. 1954 istituisce il diploma magistrale, disponendo testualmente che: *“L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari. È impartita negli istituti magistrali.*

L'istituto magistrale è di sette anni: i primi quattro costituiscono il corso inferiore, gli altri tre quello superiore”.

Il D.M. del MIUR del 10 marzo 1997 introduce norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, previste dall'art. 3, comma 8, della L. 19 novembre 1990, n. 341.

In particolare, l'art. 2, comma 1, della suindicata disposizione normativa specifica che: *“I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, **conservano in via permanente l'attuale valore legale** e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli n. 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.”.*

L'art. 15, comma 7, del D.P.R. n. 323 del 1998 dispone testualmente che: *“I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.”.*

Anche il più recente DDG del MIUR n. 82 del 24 settembre 2012, recante disposizioni in merito all'ammissione dell'ultimo concorso a cattedre, ha attribuito al diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 il valore di abilitazione all'insegnamento.

L'analisi delle suindicate disposizioni normative consente dunque di affermare che la normativa nazionale attribuisce al diploma magistrale conseguito entro l'a.s., 2001/2002 il valore di titolo abilitante all'insegnamento.

I DD.MM. impugnati, nella parte in cui, di fatto, non riconoscono il diploma magistrale quale titolo idoneo all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, si pone dunque in palese contrasto con le suindicate disposizioni.

Di qui l'illegittimità del provvedimento impugnato sotto ulteriore cogente profilo.

*

A quanto sopra si aggiunga che il recente contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola, stipulato in data 26.2.2014, all'art. 3, nota n. 1 prevede espressamente che: *“I titoli*

conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.”.

Anche il nuovo contratto collettivo nazionale integrativo prevede espressamente l'attribuzione del valore abilitante all'insegnamento del diploma magistrale.

Non si comprende dunque come, a fronte di un quadro normativo così chiaro, i DD.MM. impugnati possa non aver consentito l'inserimento nelle GAE degli odierni ricorrenti.

Di qui l'illegittimità sotto ulteriore cogente profilo.

*

La scrivente difesa non ignora che il DPR del 15 maggio 2014 ha riconosciuto, a seguito del già citato parere del Consiglio di Stato n. 3813 del 2013, il diritto dei soggetti in possesso del diploma magistrale di collocarsi nelle graduatorie d'istituto, in seconda fascia e non più in terza. Non può però non osservarsi che la suindicata soluzione non consente in alcun modo un concreto riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento del diploma magistrale.

La terza fascia d'istituto, nelle graduatorie relative alla scuola primaria e dell'infanzia, è di fatto composta quasi esclusivamente dai soggetti in possesso del diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002, i quali, in ragione del DPR del 15.5.2014, si limiteranno a “salire un gradino”, andandosi a collocare in seconda fascia, una fascia ad oggi semivuota in quanto vi trovano posto soltanto poche centinaia di persone in tutta Italia (i soggetti in possesso di abilitazione ma non collocati nelle GAE in quanto depennati per mancato rinnovo o che non hanno mai proposto domanda di inserimento).

In altri termini, con il DPR del 15 maggio 2014 si assisterà ad una “trasmigrazione” di quasi tutti i soggetti dalla terza alla seconda fascia d'istituto, con conseguente annullamento di qualsivoglia beneficio derivante dal parere del Consiglio di Stato.

Ne consegue che, l'unica concreta applicazione del disposto idonea a far concretamente beneficiare i ricorrenti del riconoscimento del valore abilitante del titolo in loro possesso è l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

III- Questione incidentale di legittimità Costituzionale.

In via meramente gradata, si solleva sin d'ora eccezione di incostituzionalità dell'art.1 , co. 605 e 607 legge 27 dicembre 2006, n.296, in combinato disposto con gli artt.2, co .416 della legge 24 dicembre 2007 n.244, 5 bis del d.l. 1 settembre 2008 n.137 laddove interpretato nel senso di

AVV.ANTONIO DE ANGELIS

Via della Caserma n.5 - 05100 TERNI
tel.0744/432631 - fax 0744/434311
Via della Cupa n. 7 - 06123 PERUGIA
tel. 075/5731874 - fax 075/5093973
E-MAIL: avv.antoniodeangelis@gmail.com

escludere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati all'insegnamento all'esito della partecipazione ai PAS, per violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza, imparzialità e buon andamento, tutela del diritto del lavoro e di parità accesso agli uffici pubblici, nonché per violazione dei principi dell'ordinamento comunitario in tema di equipollenza di titoli abilitanti nelle professioni riservate, come sancito dalla direttiva 2005/36/CE.

La Giurisprudenza nazionale in recenti pronunce (Cass. N.10127/2012; Corte Costituzionale n. 20772013), ai quali integralmente si fa rinvio, laddove la funzione delle graduatorie ai cui iscritti è riservato il conferimento delle supplenze annuali o su posti vacanti e disponibili, è stata correttamente enucleata quali percorso formativo -selettivo a carattere meritocratico, volto a garantire la migliore formazione scolastica, posto che i docenti vengono immessi in ruolo in virtù di un sistema alternativo a quello del concorso per titoli ed esami, connotandosi di una intrinseca "specialità e completezza" il corpus normativo relativo al reclutamento del personale scolastico.

Il sistema delle graduatorie del personale a tempo determinato, affiancato a quello del pubblico concorso, infatti, è in grado di garantire sia che l'assunzione del personale scolastico a tempo determinato avvenga con criteri oggettivi, sia di consentire a detto personale di avere una ragione probabile, nel tempo, di diventare titolare di un posto di ruolo, con un contratto a tempo indeterminato.

Ne discende l'ineffettività del meccanismo del c.d. doppio canale, con accesso di tutti i docenti abilitati nelle graduatorie in questione, pena l'irrimediabile violazione dei principi nazionali e comunitari disciplinanti la materia, non ultimo il divieto di rinnovo di contratti a tempo determinato ai sensi della direttiva comunitaria 1999/50/CE, nel settore scolastico invero massicciamente utilizzati per la gestione delle supplenze anche su posti vacanti e disponibili.

E' pertanto evidente che qualsiasi interpretazione della disciplina sulle graduatorie ad esaurimento che comporti la soppressione del sistema del c.d. doppio canale ovvero la sua sopravvivenza solo in favore di una limitata cerchia di docenti già ivi inseriti, con esclusione di nuovi accessi, finirebbe per porre tale corpus normativo in posizione di grave ed insanabile contrasto con l'ordinamento costituzionale e comunitario, (in particolare con i principi di uguaglianza e buon andamento di cui agli art. 3 e 97 della Costituzione).

Di talché - in via subordinata rispetto a quanto esposto ai capitoli che precedono - si fa istanza affinché venga sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, L. 5/2006 per violazione degli artt. 3 e 97 della Cost..

ISTANZA CAUTELARE

Da quanto sopra emerge con evidenza la sussistenza del *fumus boni juris*.

Altresì evidente è il *periculum in mora*, anche in considerazione del fatto che gli odierni ricorrenti, in assenza di un provvedimento cautelare che consenta loro l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento con riserva, si troveranno di fatto condannati al precariato a vita, non potendo partecipare nemmeno alla stipulazione dei contratti a tempo indeterminato previsti per l'a.s. 2016/17, anche in attesa della definizione da parte dell'Adunanza Plenaria della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n.364 del 29 gennaio 2016.

Sul punto, in considerazione della frequente inottemperanza degli Ufficio Scolastici in ordine a provvedimenti cautelari relativi ai docenti in possesso di diploma magistrale, si chiede fin d'ora di specificare nei provvedimenti cautelari che gli stessi costituiscono misura idonea alla stipulazione di contratti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato dalle GAE.

DOMANDA DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA

EX ART. 56 CPA

Si chiede all'Ill.mo Presidente l'emissione di una misura cautelare monocratica, idonea a garantire l'ammissione con riserva (da intendersi quale misura comunque idonea alla stipulazione di contratti a tempo indeterminato e/o determinato) degli odierni ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento indicate nelle domande di partecipazione inviate ai rispettivi UU.SS.RR. in formato cartaceo.

Sul punto, si fa rilevare che, nei giorni scorsi, è stata accolta la misura cautelare della ammissione con riserva nelle GAE per soggetti che si trovano in una posizione giuridica analoga a quella degli odierni ricorrenti, e che impugnavano, tra l'altro, anche i provvedimenti impugnati con il presente atto (cfr. decreti cautelari del TAR Lazio, sez. III bis, n. 4304 del 28 luglio 2016, n. 4303 del 28 luglio 2016).

P.T.M.

in via preliminare: rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei potenziali controinteressati (eventualmente identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio - l'essere scavalcati in graduatoria - dall'accoglimento del presente ricorso), nonché della non agevole individuazione degli stessi, autorizzare, ex art. 41 comma 4 del CPA, la notifica del presente ricorso a tali controinteressati tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del MIUR, ovvero con le modalità che riterrà più congrue;

in via cautelare, anche inaudita altera parte: l'ammissione con riserva di tutti i ricorrenti nelle rispettive GAE, secondo le indicazioni contenute nelle domande di inserimento presentate in formato cartaceo entro l'8 luglio 2016;

AVV.ANTONIO DE ANGELIS

Via della Caserma n.5 - 05100 TERNI
tel.0744/432631 - fax 0744/434311
Via della Cupa n. 7 - 06123 PERUGIA
tel. 075/5731874 - fax 075/5093973
E-MAIL: avv.antoniodeangelis@gmail.com

nel merito: si chiede l'accoglimento del presente ricorso, con conseguente annullamento, in parte qua, degli atti impugnati, e conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento per i rispettivi UU.SS.RR. per i quali hanno presentato domanda cartacea entro la data dell'8 luglio 2016

Con ogni conseguenza in ordine alle spese.

A fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego, e che pertanto il C.U. dovuto è pari ad € 325,00.

Terni - Roma, 2 agosto 2016

Avv. Antonio De Angelis